

Numero 68



Febbraio 2013

- L'avvocatura dopo
il Congresso di Bari.
- Ecco la nuova
legge professionale:
le novità in sintesi.

- Mediazione civile: addio!
- Il protocollo di intesa
sulla divisione delle spese
nelle separazioni integrato
con le ultime modifiche.





Foto di copertina:
Tribunale di Bergamo

Diritto e Rovescio

aderente A.STA.F.
Periodico dell'Associazione Provinciale Forense.
Registrato presso il Tribunale di Bergamo il 15/10/1983
al n. 30 R.S. Sede e Redazione presso Associazione
Provinciale Forense - Tribunale di Bergamo
Via Borfuro, 11 - tel. 035 245351 - fax 035 243497

Direttore responsabile: Barbara Bari

Direttore editorialista: Antonio Maria Galli
Comitato di Redazione: Elena Aceti, Giovanni Bertino,
Pier Alberto Biresi, Paolo Corallo, Carlo Dolci, Paolo Monari.

hanno collaborato: Pier Enzo Baruffi, Giovanni Bertino,
Michele Carlone, Paolo Corallo, Carlo Dolci, Sabrina Ghezzi,
Maria Cristina Ghilardi, Paolo Monati.

Questo numero è stato stampato in 3.100 copie.
È stato inviato:

- a tutti gli avvocati bergamaschi iscritti all'albo
e ai praticanti Avvocati iscritti all'Associazione;
- a tutti i magistrati e ai giudici di pace degli uffici giudiziari
di Bergamo e provincia;
- ai cancellieri ed agli ufficiali giudiziari;
- ai delegati O.U.A. ed ai delegati alla Cassa;
- a tutti i membri del C.N.F.;
- a tutte le testate A.STA.F.

Se qualcuno non riceve il nostro periodico e desidera
riceverlo, o se l'indirizzo è sbagliato o ci vuole segnalare
altri indirizzi, scriva una lettera con nome ed indirizzo
preciso presso la nostra sede.

Se qualcuno non desidera riceverlo,
lo comunichi all'Associazione.

Foto e pubblicità a cura di Giovanni Bertino e Barbara Bari
Progetto Grafico: GF Studio - Seriate (Bg)
Stampa: Algigraf - Brusaporto (Bg)

A.P.F.

MICHELE TORRI - *Presidente*
FRANCO UGGETTI - *Vice Presidente*
ERNESTO TUCCI - *Tesoriere*
FRANCESCA PIERANTONI - *Segretario*
ANNALISA BOCCI
CHIARA IENGO
RAFFAELLA BORDOGNA
EMILIO TANFULLA
MASSIMO TUCCI

- *Revisori dei Conti*
FRANCO BERTACCHI - *Presidente*
AMBROGIO FALCHETTI
GIULIO FUSTINONI
Probitiviri
ALESSANDRO BALDASSARRE - *Presidente*
ENNIO BUCCI
GABRIELE TERZI
- *Consiglieri Nazionali A.N.F.*
Pier Enzo Baruffi
Giovanni Bertino
Ennio Bucci
Emanuela Curtò
Carlo Dolci
Egle Fabio
Giulio Fustinoni
Antonio Maria Galli
Simona Mazzocchi
Paolo Monari
Dario Pellegrino
Francesca Pierantoni
Vatinee Suvimol
Emilio Tanfulla
Ernesto Tucci

Sommario

febbraio 2013 | numero 68

Una modesta proposta Carlo Dolci	3
L'avvocatura dopo il Congresso di Bari Pier Enzo Baruffi	5
L'impegno congressuale di ANF è stato premiato Giovanni Bertino	7
Ora tocca a noi... C. D.	8
Pubblicata il 18 gennaio la nuova legge professionale, in breve le novità Circolare del CNF	9
Suite bergamasque di Debussy	12
Dossier CNF	13
Timing dei provvedimenti di attuazione della riforma	15
Consigli per l'uso Paolo Monari	18
Striscia la notizia... del Foro Il RicciO	19
tariffe...Dolci tariffe (in pillole)	20
Protocollo delle spese nelle separazioni e nei divorzi	21
Rassegna di giurisprudenza del tribunale di Bergamo	22
Poeti e Prosatori	23

Ci siamo. Il 2 febbraio è entrata in vigore (parzialmente) la legge di riforma dell'ordinamento professionale pubblicata il 18 gennaio sulla Gazzetta Ufficiale. Grande spazio è dedicato in questo numero – che per la prima volta si amplia a 24 pagine – al primo contributo interpretativo della Riforma, che è stato dato, seppur con qualche generica critica sul web, dal Consiglio Nazionale Forense, il cui lavoro, viene pubblicato in questo numero con l'intento di fornire un aiuto ai colleghi. Occorrerà fare attenzione al periodo transitorio: il CNF ritiene, infatti, applicabile la vecchia legge professionale. La realizzazione della riforma dovrà comunque essere seguita con grande attenzione soprattutto nella fase "attuativa" in sede di adozione dei regolamenti. Proprio per questa ragione, l'APF a livello locale e l'ANF a livello nazionale, hanno costituito Commissioni di Studio e approfondimento che faranno focus sui futuri passi della Riforma professionale. Leggerete anche dell'impegno congressuale dell'Associazione Nazionale Forense che ha lanciato importanti segnali alla politica attraverso l'approvazione di due fondamentali mozioni in materia di mediazione e riforma del corso di laurea in giurisprudenza. Di tutti gli altri argomenti che troverete in questo numero, segnalo, in particolare, la pubblicazione integrale del protocollo sulla divisione delle spese in materia di separazione e divorzi concordata dall'Apf, grazie al contributo di Sabrina Ghezzi, e dall'AIAF con il Presidente ed i magistrati della prima sezione del Tribunale di Bergamo.

Il direttore

Rinnovo polizza sanitaria anno 2013 e polizza integrativa

Per la terza annualità assicurativa (1/1/2013 - 31/12/2013) della polizza sanitaria di base per "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi", garantita a tutti gli iscritti di Cassa Forense, è stato fissato al 28/2/2013 il termine per estendere al nucleo familiare la medesima garanzia assicurativa. Cassa Forense, per l'annualità 2013, ha, inoltre, sottoscritto, a seguito di procedura competitiva di offerta, con Unisalute una convenzione per la polizza sanitaria integrativa. Tale nuova garanzia assicurativa, alla quale potranno volontariamente aderire gli iscritti, i pensionati non iscritti, i superstiti di avvocato ed i loro familiari (coniuge, convivente more uxorio e figli) entro il 28/2/2013, è complementare alla polizza sanitaria di base, di cui già

beneficiano, in forma gratuita ed automatica, tutti gli iscritti Cassa. La polizza sanitaria integrativa, valida esclusivamente per l'anno 2013, secondo lo specifico piano sanitario prevede il rimborso delle spese sanitarie sostenute per ricoveri per interventi chirurgici non compresi nella garanzia di base, per ricoveri senza intervento, interventi ambulatoriali, parto, alta diagnostica, visite specialistiche. L'adesione ai due piani assicurativi deve essere effettuata utilizzando gli appositi moduli (per gli iscritti e per i pensionati non iscritti/superstiti) disponibili nell'area dedicata alle "convenzioni - polizza sanitaria", ove è possibile verificare anche le condizioni complete dei piani sanitari stessi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde di Unisalute 800.016.697 (lun-gio 9-18, ven 8,30-13,30) oppure il Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura al n. 06.36205000 (lun-ven 9-13).

Una modesta proposta

Gli ultimi provvedimenti adottati dal Comitato dei Delegati e approvati dai Ministeri vigilanti dovrebbero mettere fine per qualche tempo alla discussione sugli equilibri finanziari di lungo termine della Cassa. Le irresponsabili affermazioni giornalistiche sulla impossibilità che il sistema garantisca ai giovani in generale e agli avvocati neoiscritti in particolare una futura pensione sono frutto di quel clima pessimistico che sta affossando la nostra società. La "riformina" esclude dal calcolo degli equilibri finanziari futuri l'ammontare del patrimonio, che potrà essere considerato ai soli fini del ripianamento del debito previdenziale accumulatosi con la privatizzazione e con le precedenti gestioni a stretto metodo retributivo.

Se si esclude la rivisitazione di tutte le provvidenze assistenziali, che ancora hanno bisogno di un attento e prudente adeguamento e di un necessario completamento con gli istituti rimasti privi di regolamento (aiuti ai giovani avvocati, borse di studio, assistenza domiciliare agli anziani, ecc.), si può tranquillamente affermare che ora la necessità più importante è quella di gestire con efficienza e proteggere con attenzione il patrimonio esistente e quello ingentissimo che si accumulerà nei prossimi anni.

L'INSERIMENTO NELL'ELENCO ISTAT

Naturalmente Cassa forense e le altre Casse privatizzate dovranno sempre lottare con il coltello fra i denti per difendere la loro autonomia e il loro patrimonio dai subdoli attacchi dello Stato. L'ultimo è quello sulla spending review, che secondo il Consiglio di Stato, dovrebbe potersi applicare anche alle Casse privatizzate, iscritte d'autorità nell'elenco ISTAT delle amministra-

zioni pubbliche che devono essere inserite nel conto economico consolidato ai fini statistici dell'Istituto. La questione dell'inserimento delle Casse private in un elenco destinato alle amministrazioni pubbliche era stata sollevata già nel 2006 e contestata energicamente dal CdA di Cassa forense, di cui allora il sottoscritto faceva parte. Nonostante le assicurazioni del dottor Grisolia, sindaco nominato dal Ministero dell'Economia che ho sempre ritenuto in buona fede, il presidente De Tilla, con il convinto sostegno di tutto il CdA aveva avversato duramente il provvedimento dell'ISTAT.

Purtroppo il CdA aveva visto giusto e l'inserimento nell'elenco è stato richiamato dalla legge di contabilità e finanza pubblica del 31 dicembre 2009 n. 196, con il risultato che ora lo Stato impone che le casse private diminuiscano le spese per il loro funzionamento, e questo è senz'altro positivo, ma pretende che le somme risparmiate vengano versate allo ... Stato stesso. Il TAR del Lazio aveva dato ragione alle Casse ed agli altri enti privatizzati inseriti nell'elenco, ma il Consiglio di Stato ha riformato la decisione con la sentenza del 30 ottobre 2012.

Ritengo che si potrà rimediare alla irragionevole pretesa, ma la vicenda è un esempio chiaro di cosa può fare uno Stato affamato e irrispettoso dei diritti fondamentali. Altro che eliminazione della doppia tassazione!

PERICOLI E GOVERNANCE

Quanto sopra ricordato dimostra che alla nostra Cassa servono organi apicali con grande attenzione ai problemi generali, più che a quelli strettamente previdenziali e assistenziali. Occorrono risorse che sappiano

leggere l'evoluzione normativa alla luce del clima politico e delle scelte governative. Sinora abbiamo fatto fronte alle esigenze di un moderno fondo pensioni con strumenti che potrebbero essere definiti artigianali. Ma la crisi economica, motivo e concausa dell'intensificazione degli interventi del potere politico sulla nostra indipendenza, ha determinato la necessità di concentrare l'attenzione degli avvocati sul sistema di governo della nostra Cassa.

Ho già scritto più volte che le due direttive che si devono perseguire sono quelle del rinnovo graduale, ma costante, del Comitato dei Delegati e del Consiglio di Amministrazione, con un'attenzione particolare alla competenza finanziaria dei nostri delegati e alla conservazione delle esperienze. I due obiettivi, che secondo il mio modesto avviso sono inseparabili, non possono essere raggiunti con l'attuale sistema di scelta dei nostri rappresentanti.

PROPOSTE PER UN RINNOVAMENTO ORDINATO ED EFFICIENTE

Come intervenire? Il sistema introdotto con la riforma del 1980 poteva andare bene per una piccola Cassa poco capitalizzata, ma adottava un meccanismo abbastanza efficiente di rinnovo parziale del CdA con la limitazione dei mandati che consentiva il rinnovamento costante. Si dovrebbe partire da quel sistema e modificarlo per adattarlo alle nuove esigenze. La rappresentanza democratica di base va benissimo, ma occorre introdurre qualche correttivo. Il Comitato dei Delegati dovrebbe essere formato da un delegato per ogni distretto di Corte d'appello (n. 26) e da un ulteriore delegato per ogni 10.000 iscritti o frazione superiore a 5000 (attualmente non supererebbero le 20 unità) con elezione diretta come accade attualmente, ma con possibilità di esprimere una o più preferenze sui candidati presentati in liste contrapposte. Il Comitato dovrebbe essere completato con un delegato per Distretto scelto dai Consigli dell'Ordine fra i colleghi muniti di titoli adeguati per esperienze fatte in campo finanziario o immobiliare.

La proposta è appena abbozzata e deve essere elaborata e completata, ma ritengo che non sia da scartare senza un approfondito dibattito.

Un Comitato così composto, che avrebbe un numero di componenti di poco inferiore all'attuale, dovrebbe rimanere in carica quattro anni con possibilità di rielezione per un massimo di due volte (12 anni complessivi). Tale organo dovrebbe eleggere ogni quattro anni un consiglio di amministrazione di sette componenti (attualmente è di undici), che a sua volta sceglierà nel suo seno il presidente e un vice-presidente vicario. Nella stessa occasione il Comitato dovrebbe eleggere la Giunta esecutiva, composta di due membri effettivi e due supplenti, che dovrebbe essere presieduta dal presidente della Cassa o da un consigliere da lui delegato. Anche il CdA e la Giunta dovrebbero avere durata quadriennale, ma forse si potrebbe adottare un

sistema di sfasamento delle scadenze come nella legge del 1980.

Lo schema suggerito per gli organi apicali della Cassa dovrebbe consentire un'adeguata continuità di gestione, ma anche un ricambio della sua classe dirigente, senza l'anomalia del rinnovo parziale ogni due anni, che pone il Comitato dei Delegati in continua fibrillazione elettorale. Inoltre l'elezione del Presidente in seno al CdA, con il ritorno alla regola precedente, eviterebbe quei conflitti inevitabili (già sperimentati) fra un presidente eletto dal Comitato in contrasto con il suo consiglio di amministrazione, che non lo ha scelto. La conservazione della presidenza della Giunta esecutiva in capo al presidente della Cassa, invece, mantrebbe il suo opportuno collegamento con il CdA, ma eviterebbe che in sede di ricorso contro i provvedimenti della Giunta si determini un conflitto fra i due organi.

LA CONSERVAZIONE DELLE ESPERIENZE

Chi ha la fortuna di far parte del Comitato dei Delegati e, a maggior ragione, del CdA acquisisce un'esperienza importante, che ha anche un costo per la Cassa, che organizza seminari e corsi di aggiornamento per delegati e amministratori. Quando il delegato o il consigliere cessa dal suo incarico e torna al suo paesello tutte queste esperienze, almeno per Cassa forense, vengono perdute.

Perché non recuperarle in qualche modo? Il mai dimenticato presidente Riccardo Scocozza, troppo presto scomparso, mi aveva confidato di un suo progetto per "conservare le esperienze" con la costituzione di un organismo consultivo in cui chiamare a far parte ex delegati e amministratori, che avessero voglia di mettere a servizio della Cassa la loro esperienza. Naturalmente senza gettoni di presenza.

Sull'argomento sarebbe necessario aprire e sviluppare una discussione approfondita.

PERCHÉ CAMBIARE?

L'introduzione nel Comitato dei Delegati di colleghi non del tutto digiuni di questioni finanziarie e immobiliari, aiuterebbe la Cassa a gestire con migliore efficienza il suo patrimonio, che, secondo le previsioni attuariali prima della recentissima "riformina", nel 2020 supererà abbondantemente i 15 miliardi di euro e nel 2030 i 30. Naturalmente non si tratta di voler avere al vertice della Cassa finanziari o immobilariisti, ma avvocati che sappiano capire il loro mondo al fine di non cadere (o tentare di non cadere) nelle infinite trappole disseminate sul cammino degli investitori dai troppo furbi "consiglieri". Un'articolazione dei vertici di Cassa forense come quella prospettata e che, lo ripeto a scanso di equivoci, costituisce un contributo alla discussione e non un progetto definito, potrebbe coinvolgere maggiormente la platea forense e le sue grandi risorse professionali.

Difendiamo il nostro patrimonio dagli assalti delle volpi del mercato e dai tentativi dello Stato di ridurre il debito pubblico coi nostri soldi.

Carlo Dolci

L'avvocatura dopo il Congresso di Bari

Negli ultimi due mesi ci sono stati numerosi avvenimenti ricchi di novità per l'avvocatura e il mondo forense.

A fine novembre si è tenuto a Bari il XXXI Congresso Forense dal titolo "L'avvocatura per una democrazia solidale, il cittadino prima di tutto". A questo congresso hanno partecipato circa 1.300 delegati provenienti da tutta Italia (nove erano i bergamaschi e precisamente i colleghi Amorese, Bertino, Camolese, Magni, Torri, Tucci, Uggetti e il sottoscritto, eletti dall'assemblea dell'Ordine, e il Presidente Baldassarre che ne faceva parte di diritto). Il Congresso, riuscito sotto il profilo organizzativo, ha avuto come argomenti principali trattati dalle relazioni e discussi nei vari e numerosi interventi, la riforma dell'ordinamento professionale forense, la media-conciliazione, la geografia giudiziaria ed ha visto l'approvazione di numerose mozioni reperibili sul sito dell'OUA.

Particolare e generale apprezzamento ha avuto la recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità della media-conciliazione obbligatoria per eccesso di delega, mentre espressioni di dissenso sono state manifestate nei confronti del d.p.r. avente ad oggetto la riforma della geografia giudiziaria, di cui si è chiesta la modifica.

La riforma dell'ordinamento professionale è stato l'argomento di maggiore discussione all'interno dell'assemblea: a fronte di numerosi interventi favorevoli ad una rapida approvazione della stessa nel testo pervenuto al Senato, senza passare all'esame degli emendamenti presentati, ve ne sono stati altri di segno contrario.

All'esito dell'acceso dibattito, il Congresso, con circa il 75% dei voti espressi, si è pronunciato per l'approvazione tout-court del testo di legge, anche se, con altra mozione, si è chiesto un impegno da parte del CNF e dell'OUA a intervenire presso il futuro Parlamento perché siano subito apportate modifiche relativamente alla governance dell'avvocatura, al procedimento disciplinare e all'accesso.

Su questo punto la volontà del congresso è stata sicuramente chiara poiché la maggioranza dei votanti ha voluto che venisse approvata rapidamente dal Senato, e prima dello scioglimento delle Camere, la riforma dell'ordinamento professionale.

Un'altra mozione significativa sulla quale il Congresso è stato chiamato a votare riguardava una modifica dello statuto dell'OUA e precisamente la possibilità di elevare da due a tre i mandati consecutivi di partecipazione all'assemblea. L'approvazione di questa modifica, peraltro già avanzata (e mai approvata) in precedenti congressi, avrebbe consentito ad alcuni delegati, tra cui Maurizio De Tilla, Presidente OUA uscente, di essere rieletti per un

terzo mandato. Proprio per questo motivo, però, il congresso ha espresso parere contrario: solo il 20% circa ha votato a favore della proposta.

Evidente è stata la volontà del congresso di evitare che De Tilla continuasse a fare il Presidente dell'OUA. Tanto da essere, come lui stesso ha ammesso, l'unico esponente di vertice dell'avvocatura uscito sconfitto dal Congresso.

Per quanto riguarda l'elezione dei delegati del distretto di Brescia all'assemblea dell'OUA, poiché gli altri ordini del distretto non hanno partecipato all'elezione, la decisione è spettata ai soli componenti della delegazione bergamasca, i quali, in piena unità d'intenti, hanno eletto i colleghi Ennio Bucci, Michele Torri ed Ernesto Nicola Tucci e, con funzione di supplente, Michele Camolese.

A questo proposito, va segnalato che il comportamento della nostra delegazione è stato estremamente concorde e positivo, con una comune volontà di operare, partecipando ai lavori con intensità ed assiduità. Qualcuno, poi, ha avuto compiti particolari come il sottoscritto che ha fatto parte della commissione statuto e Giovanni Bertino che ha predisposto diverse mozioni presentate e approvate dal Congresso.

In conclusione possiamo dare un giudizio positivo sullo svolgimento e sulle conclusioni del Congresso che ha rappresentato sicuramente un momento importante nella vita dell'avvocatura italiana.

Particolare soddisfazione possiamo esprimere come APF perché tutti e tre i delegati eletti all'assemblea dell'OUA appartengono alla nostra associazione e ad essi va il nostro augurio di buon lavoro nell'interesse di tutta la categoria.

* * * * *

Il 21 dicembre, si sono verificati due fatti significativi: l'approvazione definitiva da parte del Senato della legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18.1.2013) e l'assemblea dell'OUA per l'elezione dei nuovi organi (presidente, vice-presidenti, giunta).

■ L'assemblea dell'OUA

L'assemblea OUA, con una larga maggioranza, ha eletto nuovo presidente l'avv. Marino di Foggia, già vicepresidente nella precedente assemblea.

Questa scelta si presenta come segno di continuità rispetto alla precedente gestione, non solo per il fatto che l'avv. Marino era già vice-presidente, ma anche per

le dichiarazioni fatte dallo stesso in occasione della sua elezione.

Per quanto ci riguarda riteniamo che la nuova dirigenza OUA debba dimostrare invece un segno di discontinuità rispetto a quella precedente, nel senso di avere maggiore coerenza e linearità di comportamenti, di attuare un maggior coinvolgimento dei delegati e dell'intera avvocatura e di distinguersi rispetto all'attivismo molto auto-referente di De Tilla.

Ci auguriamo che questo avvenga anche per consentire all'OUA di svolgere pienamente la funzione di rappresentante politico unitario dell'avvocatura italiana attribuitagli dallo Statuto e oggi ancora più rafforzata dalla previsione dell'art. 39 della nuova legge sull'ordinamento professionale. In tale articolo, infatti, si stabilisce che il Congresso Nazionale Forense, convocato dal CNF, almeno ogni tre anni, è *"la massima assise dell'avvocatura italiana nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il Congresso Nazionale Forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati"*.

Ciò significa che l'OUA, quale organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati congressuali, è riconosciuto per legge e nessuno può più metterne in discussione ruolo e funzioni. Questo fatto comporta che le dispute finora avanzate sulla rappresentanza dell'avvocatura sono da ritenersi superate avendo la legge chiaramente attribuito la rappresentanza istituzionale al CNF e agli Ordini circondariali definiti, *enti pubblici non economici a carattere associativo*, e la rappresentanza politica al Congresso Nazionale Forense e all'organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati dello stesso.

■ Riforma della professione

Per quanto riguarda l'atteggiamento nei confronti della riforma professionale, rinviato ad altra sede l'esame del merito, ritengo che debbano essere abbandonate le contestazioni, a volte dure e radicali espresse in precedenza anche da ANF, e che si debba, invece, prestare la massima attenzione alle varie fasi di attuazione della legge attraverso i numerosi regolamenti applicativi.

Naturalmente le criticità emerse, ed oggetto anche della citata mozione congressuale, debbono essere rimosse, anche se appare assai improbabile che il nuovo Parlamento possa da subito occuparsi di una categoria professionale che secondo alcuni avrebbe già avuto un trattamento privilegiato.

E' nota, infatti, la polemica di alcuni organi di stampa, fatta propria anche in alcuni interventi del Presidente del Consiglio Monti, nei confronti dell'avvocatura, ritenuta favorita, a seguito di una presunta azione lobbistica, dall'approvazione della propria legge professionale proprio appena prima dello scioglimento delle Camere.

Anche se è vero che vi è stata una forte pressione perché

il Senato approvasse definitivamente il testo di legge, non si può certo ritenere che questo risultato rappresenti la vittoria di atteggiamenti corporativi o conservativi contrastanti con le esigenze, "liberalizzatrici", ritenute, spesso a torto, necessarie per attuare le riforme di cui il paese avrebbe bisogno per uscire dalla crisi.

In realtà l'avvocatura, come altre professioni, è stata oggetto negli ultimi tempi di numerosi provvedimenti che l'hanno obiettivamente penalizzata senza portare a sensibili vantaggi per i cittadini.

Non si può dire, infatti, che all'interno della nostra categoria professionale non vi sia concorrenza, solo se si pensa che gli avvocati iscritti agli albi hanno superato 240.000 unità: già di per sé questo è un dato significativo e rilevante che non trova riscontro in nessun altro Stato europeo.

Ad aggravare la situazione della classe forense sono intervenuti i provvedimenti relativi alla media-conciliazione obbligatoria, giustamente ritenuta illegittima dalla Corte Costituzionale, all'abolizione delle tariffe professionali e all'approvazione dei parametri che hanno comportato, mediamente, la riduzione del 50% dei compensi professionali precedenti. A questa situazione di difficoltà si aggiungono gli effetti sulla professione della crisi generale che sta attraversando il nostro paese con conseguente grave diminuzione di lavoro.

Si trovano oggi in difficoltà, infatti, non solo i giovani che vedono prospettive molto incerte per il loro futuro professionale, ma anche i colleghi di studi già avviati i quali hanno avuto negli ultimi anni una consistente riduzione di redditi, come confermato dalle dichiarazioni inviate negli ultimi anni alla Cassa Forense.

Nel frattempo, si sono ulteriormente aggravati anche i già noti ed annosi problemi di inefficienza dell'amministrazione della giustizia, cui le varie riforme degli ultimi anni hanno invano cercato di porre rimedio.

Certamente la lungaggine dei procedimenti civili e penali dipende da cattiva distribuzione delle risorse e da carenze strutturali ed organizzative, per cui è senz'altro necessaria una revisione complessiva della macchina giudiziaria, con la riorganizzazione anche territoriale degli uffici, evitando, però, il cosiddetto metodo dei tagli lineari.

Tuttavia, in attesa che vengano adottate le misure necessarie non si capisce perché da parte dei magistrati e, in particolare, da parte dei dirigenti degli uffici non si dia attuazione alle prassi virtuose (interventi senza spesa) come quelle adottate dal Presidente del Tribunale di Torino, dottor Barbuto, e da alcuni altri magistrati, illustrate in un precedente numero di D&R, che hanno consentito in pochi anni l'eliminazione dell'arretrato nel settore civile. All'inizio del 2013 è auspicabile che, dopo l'approvazione della legge sull'ordinamento professionale che tante polemiche ha suscitato nel nostro interno, vi sia da parte di tutte le componenti, istituzionali ed associative, la consapevolezza che solamente con un forte spirito unitario potranno essere affrontati, e sperabilmente risolti, i gravi problemi che ci affliggono.

Pier Enzo Baruffi

L'impegno congressuale di ANF è stato premiato

Approvate le mozioni congressuali sulla mediazione e sulla riforma del corso di laurea in giurisprudenza proposte dalla nostra associazione. Accolta anche la posizione responsabile di ANF sul tema della geografia giudiziaria.

L'avvocatura ha lanciato importanti segnali alla politica attraverso l'approvazione ad ampia maggioranza di due fondamentali mozioni presentate dall'Associazione Nazionale Forense, riguardanti la mediazione e la riforma del corso di laurea in giurisprudenza. L'esito del Congresso Nazionale Forense di Bari non si è, quindi, limitato a una forte richiesta di serie e importanti modifiche alla legge professionale, così come è stata approvata dal Senato in via definitiva il 21 dicembre 2012. Per quanto riguarda il futuro della media conciliazione, il Congresso ha chiesto che essa venga considerata rigorosamente facoltativa e che l'utente corrisponda al compenso al mediatore solo in caso di esito positivo della conciliazione. In ogni caso, la mediazione obbligatoria, qualora reintrodotta per legge, dovrebbe essere limitata a controversie rientranti nella competenza del Tribunale delle Imprese. Rimanendo sul tema dei sistemi per la risoluzione alternativa delle controversie, si segnala che la platea congressuale, tramite la mozione n. 38, si è espressa a favore della promozione della negoziazione assistita dall'avvocato, attribuendo valore di sentenza all'accordo raggiunto dalle parti e prevedendo, oltre ad adeguati incentivi fiscali, anche l'estensione dei diritti disponibili alla materia della famiglia, della separazione e del divorzio. La medesima

mozione ha chiesto anche l'istituzione di camere arbitrali presso gli Ordini, le quali estendano le proprie competenze anche all'emissione di decreti ingiuntivi e alla risoluzione dell'arretrato civile. In merito alla riforma del corso di laurea in giurisprudenza, l'avvocatura ha chiesto la differenziazione dell'ultimo anno di corso per coloro che intendono intraprendere professioni giuridiche rispetto alla restante platea degli studenti. In particolare, il quinto anno di un primo percorso dovrebbe essere riservato, sulla base di criteri selettivi da individuare (ad es. conseguimento di determinate votazioni in talune materie ritenute propedeutiche), a coloro che intendono partecipare ad esami di stato per avvocato o ai concorsi per il notariato e la magistratura. Il quinto anno di un secondo percorso dovrebbe essere accessibile a tutti gli altri. Allorquando un laureato con il secondo indirizzo volesse partecipare agli esami di stato per avvocato o al concorso per notariato e magistratura, dovrebbe, se in possesso dei requisiti selettivi, conseguire la laurea del primo indirizzo. Il congresso, infine, accogliendo la posizione responsabile dell'Associazione Nazionale Forense, ha approvato una mozione che, pur ritenendo ineludibile una riforma della geografia del nostro sistema giudiziario, chiede una seria revisione dei decreti attuativi della predetta riforma nella misura in cui non rispettano i criteri della legge delega e tenendo conto delle eccezioni di illegittimità costituzionale che pendono innanzi alla Corte Costituzionale.

Giovanni Bertino

OUA

**sono tutti bergamaschi i nuovi delegati
Eletti il presidente e il direttivo**

Il Congresso forense di Bari ha eletto i tre delegati OUA del Distretto di Brescia nelle persone dei colleghi Ennio Bucci, Michele Torri e Ernesto Nicola Tucci, tutti del foro di Bergamo.

Il 21 dicembre l'assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura ha eletto nuovo presidente Nicola Marino del Foro di Foggia, che subentra a Maurizio De Tilla, non più rieleggibile. Nella stessa occasione sono stati eletti i vice presidenti Filippo Marciante del Foro di Sciacca e Maria Grazia Bosco del Foro di Milano, il segretario Paolo Maldari del Foro di Roma e il tesoriere Marzio Pecci del Foro di Rimini e i componenti della Giunta, Caterina Cabiddu del Foro di Oristano, Fabio Sportelli del Foro di Venezia, Silvana Vassalli del Foro di Lanciano e Lucio Chimento del Foro di Cosenza.

ConfProfessioni

**Ennio Bucci e altri due bergamaschi
nella Giunta esecutiva**

Gaetano Stella è stato riconfermato presidente di ConfProfessioni.

Il bergamasco dottor **Roberto Callioni** (per i dentisti) è stato nominato vice-presidente. La nuova Giunta esecutiva risulta composta da quattro delegati d'area e quattro consiglieri: responsabile dell'area "Diritto e Giustizia" è il notaio Claudia Alessandrelli, dell'area "Economia e Lavoro" il commercialista Luigi Carunchio, dell'area "Sanità e Salute" il medico veterinario Carlo Scotti, dell'area "Ambiente e Territorio" l'architetto Roberto Tretti.

Gli altri quattro nuovi consiglieri sono: **Ennio Bucci** (avvocato in Bergamo), Marco Natali (commercialista), Leonardo Pascazio (consulente del lavoro) e il terzo bergamasco, Ezio **Maria Reggiani** (commercialista in Bergamo). Il collegio dei revisori è formato da Maria Pungetti, Walter Cavrenghi e Maria Pia Nucera.

Ora tocca a noi...



Se qualcuno pensasse che l'approvazione della nuova legge professionale sia un punto d'arrivo dopo una più che cinquantennale attesa (è evidente che alla legge del 1933 occorre concedere almeno un ventennio di sopravvivenza), se lo scordi immediatamente. Il Congresso forense di Bari lo ha sancito in modo chiaro e univoco, scegliendo il *piuttosto* che il *niente*, ma approvando con largo consenso le mozioni che impegnano gli organi istituzionali e associativi dell'avvocatura per riformare la nuova legge in punti essenziali come la "governance", la formazione professionale continua, la specializzazione e l'accesso, anche con l'introduzione del numero programmato in tutte le facoltà di giurisprudenza. Ma, forse, prima che con modifiche alla legge, sempre difficili in un Parlamento scarsamente efficiente ed ignaro, nonostante i tanti avvocati che vi siedono, degli aspetti pratici della professione forense, si potrà intervenire significativamente nella elaborazione dei ben 25 regolamenti che dovranno essere preparati dal Governo, dal CNF e dalla Cassa di previdenza. Mi avvalgo, con qualche piccola variazione, del preciso elenco che ha predisposto Il Sole 24 Ore del 14 gennaio:

per l'accesso alla professione: 1) modalità di svolgimento del tirocinio; 2) corsi di formazione; 3) praticantato presso gli uffici giudiziari; 4) esame di Stato; 5) modalità di pubblicazione delle procedure per l'esame di abilitazione;

per la professione: 6) nuovo codice deontologico; 7) obbligo di aggiornamento; 8) modalità per ottenere il titolo di 'specialista'; 9) individuazione delle categorie di profes-

sionisti che potranno far parte con gli avvocati di associazioni multidisciplinari; 10) società di professionisti; 11) difesa d'ufficio; 12) istituzione della Scuola superiore dell'avvocatura; 13) nuovi parametri per il compenso in mancanza di accordo con il cliente; 14) condizioni e massimali per le polizze sulla responsabilità professionale e sugli infortuni; 15) minimi contributivi e disciplina previdenziale; 16) testo unico della professione forense;

per gli organi rappresentativi: 17) modalità di elezione dei consiglieri dell'Ordine; 18) funzionamento dell'assemblea dell'Ordine; 19) modalità di redazione, pubblicazione e trasmissione degli albi e degli elenchi; 20) osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione; 21) elenco delle associazioni specialistiche più rappresentative; 22) formazione dei consigli distrettuali di disciplina; 23) regole per il procedimento disciplinare; 24) funzionamento delle commissioni di lavoro anche con membri esterni;

per i cittadini: 25) modalità di accesso allo 'sportello per il cittadino'.

Intervenire nel momento di formazione di tutti i disciplinari indicati vuol dire riuscire ad evitare molti errori e tante disfunzioni. Nessun avvocato può disinteressarsene. Tutti si devono dar da fare. Le proposte e il controllo preventivo potranno evitare qualche guaio grosso. Contemporaneamente si dovrà sollecitare il nuovo Parlamento a colmare le molte lacune della legge.

Bergamo, 19 gennaio 2013

Carlo Dolci

Publicata il 18 gennaio la nuova legge professionale, in breve le novità

La Legge 31 dicembre 2012, n. 247, "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 gennaio 2013 e contiene nuove regole per consentire l'accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai più meritevoli e a chi esercita effettivamente, a garantire una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, la trasparenza verso i cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.

In particolare le principali novità previste dalla riforma riguardano:

- **accesso alla professione:** tre prove scritte e una orale da svolgersi nella stessa sede, senza codici commentati; confermata la procedura di sorteggio che abbina sedi e scritti ai fini della correzione;
- **assicurazione:** obbligo per il legale, pena l'illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la responsabilità civile volta a coprire anche documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito;
- **formazione permanente:** l'avvocato ha l'obbligo di curare il costante e continuo aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare

la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti, così superando il sistema dei crediti formativi;

- **illeciti disciplinari:** maggiore tipizzazione;
- **pubblicità:** è consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera trasparente, veritiera, non suggestiva, né comparativa;
- **società tra avvocati:** sono ammesse, anche di natura multidisciplinare; sono altresì previste società di capitali senza il socio di puro capitale a garanzia dell'autonomia della prestazione professionale;
- **tariffe:** il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l'avvocato è tenuto a render nota la complessità dell'incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento;
- torna il **divieto del patto di quota lite**;
- **tirocinio:** la durata della pratica è di 18 mesi. Decorso il primo semestre, possono essere riconosciuti al praticante avvocato un'indennità o un compenso per l'attività svolta per conto dello studio;
- **permanenza dell'albo:** la prova dell'effettività dovrà prescindere dal reddito.



Circolare del CNF

In vigore dal 2 febbraio la pubblicità informativa - la libera pattuizione dei compensi - preventivo scritto su richiesta - obbligo di formazione continua - confermato il tirocinio a 18 mesi

Il 22 gennaio, il Consiglio Nazionale Forense ha diramato agli Ordini forensi il Dossier 1/2013, esplicativo della nuova legge di riforma dell'ordinamento professionale, pubblicata venerdì 18 gennaio nella Gazzetta Ufficiale n. 15 (Legge 247/2012).

“Con questo vademecum, il Consiglio nazionale forense intende fornire agli Ordini e agli iscritti un commento sintetico (corredato di schede) elaborato dall'Ufficio studi per la migliore cognizione e l'interpretazione della nuova normativa, specie con riferimento alle questioni che sorgeranno nella prima attuazione del provvedimento”, spiega il presidente Alpa nella premessa.

Per il futuro e in relazione a eventuali dubbi e questioni oggi non rilevabili, “i Consigli dell'ordine potranno come di consueto rispondere ai quesiti anche giovandosi dei supporti ermeneutici forniti dal Consiglio nazionale, e potranno sottoporre al Consiglio nazionale ulteriori questioni”.

L'obiettivo è di coordinare la successione degli interventi normativi che si sono susseguiti nell'ultimo anno e fornire immediate risposte sulle norme applicabili sin dall'entrata in vigore della legge, il 2 febbraio 2013. Il testo del Dossier è stato predisposto dal plenum e consta di diverse sezioni con livelli diversi di approfondimento (Faq per le risposte immediate; una tabella con il timing dei regolamenti di attuazione previsti dalla legge; note esplicative della legge e il testo della legge con le note a margine di ogni disposizione). Il testo integrale del Dossier è disponibile sul sito del CNF.

Poiché molte norme presuppongono, per la loro piena operatività, l'adozione di regolamenti, il CNF è già al lavoro sulla redazione di quelli che la legge assegna alla sua competenza e sulla revisione del codice deontologico. Il plenum, nella seduta del 18 gennaio, ha definito il metodo di lavoro, che prevede sui primi consultazioni con Ordini, Unioni e Associazioni forensi (v. articolo a pag. 8).

Superamento del Dpr 137/2012. Sulla base dei criteri di successione di leggi nel tempo, il nuovo ordinamento forense in vigore dal 2 febbraio è destinato a sostituire le attuali norme in materia di professione forense.

Anche il decreto Parametri 140/2012 è destinato ad

essere modificato, ma continuerà ad applicarsi nei casi previsti dal nuovo ordinamento forense, in attesa che ne venga adottato uno nuovo, per evitare un vuoto normativo che si ripercuoterebbe sugli uffici giudiziari. In estrema sintesi riportiamo il quadro della operatività delle norme.

Attività riservate e no. La tendenziale riserva della consulenza stragiudiziale scatta dal 2 febbraio insieme con la riserva dell'attività di rappresentanza e difesa negli arbitrati rituali.

Società tra avvocati. Immediatamente operative le nuove norme su associazioni professionali e stp e associazioni in partecipazione; per le società di capitali occorre un decreto delegato; per le associazioni multidisciplinari occorre un decreto del ministero della giustizia.

Specializzazioni. Occorre il decreto ministeriale.

Pubblicità informativa. Ammessa sin dal 2 febbraio con qualunque mezzo; è vietata quella comparativa

Formazione continua. Dal 2 febbraio scatta l'obbligo normativo da adempiere secondo le attuali modalità in attesa che il CNF adotti il nuovo regolamento

Polizza assicurativa. Chi è già in possesso della polizza, dovrà informare il cliente degli estremi e darne comunicazione al proprio Consiglio dell'Ordine. L'adempimento dell'obbligo scatterà dopo che il ministero della giustizia abbia approvato il regolamento e la stipula delle Convenzioni con le compagnie.

Compensi e Incarichi. Immediatamente in vigore la libera pattuizione dei compensi, i doveri di informazione sulla complessità dell'incarico e sul livello di oneri ipotizzabili, l'obbligo di preventivo su richiesta, il divieto di concordare come compenso una quota del bene oggetto della prestazione (patto quota lite). Dunque sì alla libera determinazioni dei compensi secondo le varie modalità previste (a tempo, in relazione alle fasi etc.).

La pattuizione del compenso dovrà avvenire, di regola, per iscritto e al momento del conferimento dell'incarico. Quando l'accordo sia stato raggiunto verbalmente e non si sia in grado di provarlo o quando manchi, si applicano i parametri adottati con regolamento ministeriale. In attesa di quest'ultimo, in via analogica si applica il decreto 140/2012. Scatta anche l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta su richiesta del cliente.

Il divieto di patto di quota scatta con l'entrata in vigore della legge; dunque sono nulli i patti che prevedono che il compenso consista "in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa". Tali patti andranno rivisti alla luce delle nuove norme che ammettono comunque che il compenso possa avvenire in percentuale in relazione al valore dell'affare o a quanto si prevede possa giovare al cliente.

Incompatibilità di impieghi con la professione di avvocato. Ferme le incompatibilità con lavoro autonomo, dipendente, impresa commerciale.

Esercizio continuativo della professione. Norma di non immediata applicazione, subordinata all'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge. Escluso ogni riferimento al reddito.

Iscrizione nell'Albo dei Cassazionisti. Non più per maturata anzianità ma subordinata alla frequenza della

Scuola superiore dell'Avvocatura regolamentata dal CNF.

Tirocinio ed esame. La legge a regime recepisce le novità introdotte dagli ultimi interventi normativi in materia. Resta confermato sin da subito la durata del tirocinio a 18 mesi.

Consigli dell'Ordine. Gli attuali Coa sono prorogati fino al 31 dicembre 2014 in attesa che vengano adottati i nuovi regolamenti elettorali e organizzativi. Delle incompatibilità previste per garantire qualsiasi conflitto di interesse, scatta sin dal 2 febbraio quella tra la carica di consigliere e componenti degli organi della Cassa forense. L'opzione dovrà esercitarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.

In arrivo lo **sportello per il cittadino**, destinato a fornire un servizio di orientamento gratuito ai cittadini.

Disciplinare. Occorre un regolamento del CNF per la costituzione dei Consigli distrettuali di disciplina e per il nuovo procedimento disciplinare. Nel frattempo si applicano le norme del vecchio ordinamento.



Tappezziere Prandi Paolo di Bendotti

Arredamento Salotti & Tendaggi

Tende per Interni ed Esterni
 Tende Tecniche (veneziane, Tende a rullo)
 Rifacimento Salotti e Sedie
 Divani su Misura
 Moquette e Zanzariere
 Reti e Materassi
 Zerbini Personalizzati

Preventivo e Sopralluogo
 Gratuito in Bg e Provincia

Vasta scelta di prodotti per uso
 Abitativo & Commerciale



Dicendo che avete visto questa Inserzione
 avete diritto ad uno
 sconto dal 10% al 20%



Via Borgo Santa Caterina 61/C Bergamo, Tel./fax 035.233919
www.tappezzierepaolo.it

> OPUS 51



1 - Prelude

In Porta a Porta del 24 ottobre Bruno Vespa, che ogni tanto abbandona i suoi toni vellutati e sornioni, si è scagliato con inusitata violenza contro gli avvocati, rei, a suo dire, di aver combattuto (e vinto) la battaglia contro l'obbligatorietà della media-conciliazione (*"gli avvocati guadagnano sui processi lunghi: se dura dieci anni. Io ho risolto una causa in mediazione, quando non era ancora obbligatoria: due sedute due! Se ci facevo causa durava dieci anni, ma il parlamento...la lobby degli avvocati...Ma possiamo andare avanti così, con le lobby? E gli avvocati, i giornalisti, i farmacisti, i notai...e che cavolo!"*). A parte l'ineleganza di perorare, con espressioni al limite della diffamazione, la riforma sostenuta con estrema determinazione dalla propria moglie, Augusta Iannini, quando era alto dirigente del Ministero della Giustizia, gli ascoltatori sono stati indotti a credere che tutti gli avvocati siano cittadini senza senso civico, attenti soltanto al proprio interesse particolare. Non si può certo escludere che anche fra gli avvocati, come fra i musicisti, si annoverino egoisti, avidi, scorretti, disonesti e chi più ne ha più ne metta, ma un'informazione corretta avrebbe dovuto fornire ai telespettatori qualche chiarimento in più, che andasse al di là della superficialissima tesi della loro volontà di non concludere mai le liti in generale e le cause in particolare. La media-conciliazione, nei paesi in cui è stata applicata, ha raggiunto risultati positivi senza l'obbligo di perseguirla prima di promuovere un'azione giudiziale.

Del resto lo dice anche Vespa che nel suo caso non c'era obbligo, ma la procedura ha funzionato egregiamente. L'errore è credere che l'obbligatorietà si trasformi in successo. Ma tutti parlano a vanvera di liberalizzazioni, invocando obblighi e divieti...**e che cavolo!**

2 - Menuet

Dicono che si impara da vecchi ad essere giovani. In questa temperie di sfrenato giovanilismo e di trionfanti rottamazioni ci sembra opportuno ricordare quanto diceva ai giovani il generale Douglas McArthur: *"La giovinezza non è un periodo della vita, è uno stato dello spirito, un effetto della volontà, una qualità dell'immaginazione, un'intensa esperienza emotiva, una vittoria del coraggio sulla timidezza, del gusto del vivere l'avventura in prima persona. Non si diventa vecchi per aver vissuto un certo numero di anni, si diventa vecchi perché si è abbandonato il nostro ideale. Gli anni aggrinziscono la pelle, la rinuncia al nostro ideale aggrinzisce l'anima. Le preoccupazioni, le incertezze, i timori e i dispiaceri sono i nemici che lentamente ci fanno piegare verso la terra e diventare polvere prima della morte. Giovane è colui che si stupisce e si meraviglia, che domanda come un ragazzo insaziabile: e dopo? Che sfida gli avvenimenti e trova gioia nel gioco della vita. Voi siete giovani come la vostra fede, vecchi come la vostra incertezza, giovani come la vostra fiducia in voi stessi, giovani come la vostra speranza, vecchi come il vostro scoramento. Voi resterete giovani fino a quando resterete ricettivi, ricettivi a ciò che è bello, buono e grande, ricettivi ai messaggi della natura, dell'uomo e dell'infinito. Se un giorno il vostro cuore dovesse essere morso dal pessimismo e corrosato dal cinismo, possa Dio aver pietà della vostra anima di vecchi"*.

3 - Clair de lune

"La Repubblica italiana, escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato per i danni arrecati ai singoli a seguito di una violazione del diritto dell'Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo grado (qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto da valutazione di fatti e prove effettuate dal-

l'organo giurisdizionale medesimo) e limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell'Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado".

(Corte di Giustizia dell'Unione europea, sez. III, 24 novembre 2011, C-379/10)

E adesso, povera ANM!? La vedremo in piazza con Berlusconi a protestare contro l'Europa e le sue prevaricazioni?

4 - Passepied

E' curioso come argomenti che ci sembrano connaturati al nostro tempo e solo ad esso, siano stati dibattuti in tempi remoti ed in contesti del tutto diversi. Nel discorso di insediamento del suo secondo mandato presidenziale, il 4 marzo 1805, Thomas Jefferson affermava, tra l'altro: *"...si è visto che, poiché verità e ragione hanno resistito ad opinioni fasulle e a fatti inventati, la stampa, costretta ad attenersi alla verità, non ha bisogno di altre costrizioni legali. La pubblica opinione, dopo aver ascoltato tutte le parti, saprà correggere le opinioni e i giudizi falsi. E nessun'altra linea di demarcazione può essere tracciata tra l'inestimabile libertà di stampa e i suoi demoralizzanti eccessi. Se vi saranno altre scorrettezze che sfuggiranno a questa regola, il rimedio dovrà essere cercato nella censura della pubblica opinione"*.

La tesi di Jefferson potrà sembrare un po' troppo ottimistica, ma è innegabile che se la libertà di stampa è 'inestimabile', i suoi eccessi non possono in alcun modo essere pretesto per la sua limitazione. Ma i nostri parlamentari pare che non l'abbiano capito. E neanche i nostri giudici, per quanto rientra nel loro potere discrezionale.

Claude Debussy

St. Germain-en-Lay, 1° dicembre 2012

Dossier CNF

Pubblichiamo dal Dossier predisposto dal CNF, i quesiti più frequenti sulla riforma e sul coordinamento delle norme, nonché, il timing dei provvedimenti di attuazione

Cosa accade ai COA attualmente in carica?

Sono prorogati di diritto sino al 31 Dicembre 2014 (art. 65 co. 2).

Quali sono le cause di incompatibilità per i Consiglieri del COA e quando entreranno in vigore?

Cause di incompatibilità: la carica di consigliere di un COA è incompatibile:

- a) con quella di Consigliere nazionale;
- b) con quella di componente del CdA e del Comitato dei delegati della Cassa Forense;
- c) con quella di membro di un Consiglio distrettuale di disciplina (art. 28 co. 10).

Operano a partire dalla costituzione dei nuovi COA dopo il 31/12/2014 (arg. art. 65 co. 2).

L'incompatibilità sub b), peraltro, opera a partire dall'entrata in vigore della legge e dovrà essere rimossa entro sessanta giorni da quel momento, optando per l'una o l'altra carica (artt. 65 co. 4 e 28 co. 10).

I COA conservano il loro potere disciplinare?

Lo conservano fino a che non saranno operativi i Consigli distrettuali di disciplina, da costituire sulla base di un regolamento emanato dal CNF (art. 50 co. 2 e 5). Ciò si deduce, altresì, dalla previsione che consentirà di applicare, qualora più favorevoli, le norme del "nuovo" Codice deontologico, da emanarsi entro un anno, anche ai procedimenti in corso (art. 65 co. 5).

Quali regole disciplinano attualmente il procedimento disciplinare?

Resta disciplinato dalle attuali norme sino all'adozione del regolamento da parte del CNF (art. 50 co.5).

Quali sono le novità in materia di procedimento disciplinare immediatamente applicabili?

I COA sono sin da subito soggetti al potere ispettivo del CNF per quanto riguarda i procedimenti disciplinari in corso (art. 63 co. 1 e 2).

Il COA conserva il potere di opinamento delle parcelle?

Si (art. 13 co. 9).

Il divieto di conferire incarichi giudiziari ai Consiglieri dell'Ordine (art. 28, comma 10, ultimo periodo) è immediatamente operante?

No.

Quali sono le regole attualmente applicabili all'impugnazione dei provvedimenti del COA?

Vale la disciplina attuale degli articoli da 59 a 65 del R.D. 22.01.1934 n. 37 (art. 37 co. 1).

Cosa cambia in materia di formazione continua?

L'obbligo di formazione continua è immediatamente operante; così come la sua esenzione per gli avvocati ultrasessantenni o con venticinque anni di iscrizione (art. 11 co. 1, 2, 4 e 5); restano in vigore le attuali modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo fino all'emanazione del regolamento da parte del CNF (art. 11 co. 3).

È possibile costituire società tra avvocati?

No; si potrà solo dopo l'emanazione di un decreto legislativo nel quale sarà comunque esclusa la partecipazione di soci di mero capitale (art. 5); resta confermata la possibilità, sin da subito, di costituire associazioni professionali ed s.t.p. (d.lgs. n. 96/2001).

Possano essere costituite associazioni in partecipazione?

Sì, sin da subito (art. 4 co. 8).

Vi sono dei limiti?

Sì, l'associazione non deve servire a ritrarre utili da attività professionali non effettivamente esercitate.

È possibile costituire associazioni multidisciplinari?

No, sino a quando non sarà adottato il regolamento ministeriale per l'individuazione delle categorie di professionisti che possono partecipare alle associazioni multidisciplinari, da emanarsi entro due anni ai sensi dell'art. 1, co. 3 (art. 4, co. 2).

Occorre stipulare sin da subito la polizza assicurativa per la responsabilità professionale e per infortuni?

No, sino a quando non sarà emanato il regolamento ministeriale (art. 12 co. 1, 2 e 5).

Le regole in materia di pattuizione dei compensi e conferimento dell'incarico da quando operano?

Da subito (art. 13).

I patti di quota lite sono vietati?

Sì, sin da subito (art. 13 co. 4). Il divieto non opera per i rapporti esauriti, mentre per quelli in corso è opportuno una configurazione del patto in conformità alle nuove disposizioni.

I parametri previsti dalla legge si applicano immediatamente?

No, perché manca il regolamento ministeriale da adottare entro due anni dall'entrata in vigore della legge.

Quali sono i criteri di determinazione del compenso?

In mancanza di accordo, restano applicabili i parametri di cui al D.M. 140/2012 sino all'emanazione del regolamento di cui sopra (art. 13 co. 6).

Esiste l'obbligo di fornire il preventivo al cliente?

L'art. 13, co. 5 introduce una serie di obblighi informativi sulla complessità dell'incarico e l'obbligo di fornire un preventivo in forma scritta, ma solo su richiesta del cliente.

L'avvocato può chiedere sin da subito il rimborso delle spese forfetarie?

No, la previsione è subordinata all'adozione del regolamento ministeriale relativo ai nuovi parametri (art. 13 co. 10).

Le nuove norme sul tirocinio sono immediatamente applicabili?

No, si applicano a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (art. 48).

Qual è la durata del tirocinio?

Resta ferma la durata dei 18 mesi (peraltro già prevista dal D.L. 1/2012).

Le nuove norme sull'Esame di Stato sono immediatamente applicabili?

No, si applicheranno a partire dal terzo anno successivo all'entrata in vigore della legge (art. 49).

Le nuove norme in materia di continuità dell'esercizio professionale sono immediatamente applicabili?

No, saranno applicabili a partire dall'emanazione del regolamento ministeriale da adottarsi entro due anni dall'entrata in vigore della legge (art. 21 co. 7) e al regolamento della Cassa forense, da adottare entro un anno (art. 21 co. 10).



Timing dei provvedimenti di attuazione della riforma

POTESTÀ NORMATIVE DEL CNF (Codice deontologico, regolamenti ed altri atti del CNF)			
1.	Individuazione delle associazioni maggiormente rappresentative	art. 1, comma 3	
2.	Emanazione (e aggiornamento periodico) del Codice deontologico	artt. 3, 35 co. 1 lett. d), 65 co. 5	Deve essere emanato entro 1 anno entrata in vigore della legge
3.	Regolamento per la formazione continua: modalità e condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento; gestione e organizzazione dell'attività di aggiornamento	art. 11 co. 3	
4.	Determinazione modalità di trasmissione di albi ed elenchi, nonché delle modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati	art. 15 co. 6	
5.	Regolamento per istituzione e disciplina della Scuola superiore dell'Avvocatura ai fini dell'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, nonché di eventuali criteri e modalità di selezione per l'accesso e la verifica finale di idoneità	art. 22 co. 2	
6.	Regolamento di organizzazione	art. 24, 34 co. 4	
7.	Regolamento interno per il funzionamento del CNF (relativo, altresì alla composizione di commissioni, così come alle modalità di designazione di consiglieri degli Ordini per la partecipazione alla commissione consultiva per l'emanazione e l'aggiornamento del Codice deontologico)	art. 24, 29, 35 co. 1 lett. b) e d)	Occorrerà provvedere all'emanazione entro 1 anno, al fine di emanare il Codice deontologico nel termine previsto dall'art. 65 co. 5
8.	Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione di scuole forensi	art. 29 co. 1 lett. c)	
9.	Eventuale regolamento per funzionamento COA	art. 35 co. 1 lett. b)	
10.	Regolamento per disciplinare le modalità di accesso allo Sportello per il cittadino	art. 30	
11.	Regolamento per istituire e disciplinare l'Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione	Art. 35 co. 1 lett. r)	
12.	Regolamento per istituire e disciplinare l'elenco associazioni specialistiche maggiormente rappresentative	art. 35 co. 1 lett. s	
13.	Determinazione misura contributo annuale, diritti per rilascio certificati e copie, nonché tassa e contributo annuale per cassazionisti	art. 35 co. 2	

14.	Regolamento per disciplinare la riscossione contributo annuale del CNF da parte degli Ordini	art. 35 co. 3	
15.	Regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina	art. 50 co. 2	
16.	Regolamento per il procedimento disciplinare (sentiti gli Ordini circondariali) dinanzi ai Consigli distrettuali di disciplina	art. 50 co. 5	

REGOLAMENTI COA

17.	Regolamento di organizzazione	art. 24	
18.	Regolamento per l'elezione dei componenti il Comitato pari opportunità degli avvocati	art. 25 co. 4	
19.	Regolamento interno per il funzionamento del COA (eventualmente integrando quello del CNF) (ad es. per il funzionamento in Commissioni) e regolamenti in materie non disciplinate dal CNF	art. 29 co. 1 lett. b), 27 co. 4, 32 co. 2	
20.	Regolamento per l'istituzione e l'organizzazione di scuole forensi (conformemente a regolamento del CNF)	art. 29 co. 1 lett. b)	
21.	Istituzione di Camere arbitrali e di conciliazione, conformemente a reg. min.	art. 29 co. 1 lett. n)	

REGOLAMENTI CON D.M.

(art. 1, comma 3) → DM, previo parere CNF e, per materie di competenza, Cassa forense.
Il parere CNF è reso sentiti i COA e associazioni maggiormente rappresentative

22.	Pubblicazione, aggiornamento e accessibilità del Codice deontologico (DM ex art. 17 co. 3 l. 400/1988)	art. 3	
23.	Individuazione delle categorie di altri liberi professionisti che possono partecipare ad associazioni multidisciplinari con avvocati (cfr. anche reg. ex art. 15 per albi ed elenchi)	art. 4 co. 2	
24.	Disciplina le modalità per conseguire il titolo di specialista, i percorsi formativi e le modalità di svolgimento, i parametri ed i criteri per valutare l'esercizio assiduo, prevalente e continuativo per le ipotesi di "comprovata esperienza", l'individuazione dei casi di revoca del titolo	art. 9	
25.	Determinazione ed aggiornamento (ogni cinque anni) delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni	art. 12 co. 5	Da aggiornare ogni cinque anni. Non si fa riferimento al proc. di cui all'art. 1 co. 3, ma si prevede la consultazione del CNF

26.	Parametri per la determinazione del compenso professionale	art. 13 co. 6	Da aggiornare ogni due anni, su proposta del CNF
27.	Regolamento per la disciplina della tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri, modalità di iscrizione e trasferimento, cancellazione nonché impugnazione dei provvedimenti dei COA in materia; elenco avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario	art.15 co. 2, 7 co. 3	
28.	Disciplina delle modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, nonché delle eccezioni consentite e delle modalità per la reinscrizione	art. 21	
29.	Elezione componenti dei COA, assicurando equilibrio tra i generi; disciplina delle modalità di formazione delle liste e della sostituzione in corso di mandato	art. 25 co. 2, 28	
30.	Regole per funzionamento e convocazione dell'Assemblea del COA, modalità di assunzione delle delibere	art. 27 co. 3	
31.	Modalità per costituire Camere arbitrali, di conciliazione e organismi di risoluzione alternativa delle controversie	art. 29	
32.	Tirocinio: svolgimento, interruzione e requisiti per lo svolgimento del tirocinio all'estero (sentito il CNF)	art. 41 co. 13	
33.	Corsi di formazione per l'accesso alla professione: modalità di istituzione, contenuti formativi, durata minima e condizioni di frequenza	art. 43 co. 2	
34.	Praticantato presso gli Uffici giudiziari (sentiti il CSM ed il CNF)	art.44	Entro un anno dall'entrata in vigore della legge
35.	Esame di Stato (modalità e procedure di svolgimento, valutazione)	art. 46	
36.	Pubblicità per l'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione	art.47 co. 7	Entro un anno dall'entrata in vigore della legge

DELEGHE AL GOVERNO

37.	Delega legislativa per la disciplina dell'esercizio in forma societaria della professione forense	art. 5	Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge
38.	Delega legislativa per il riordino della materia relativa alla difesa d'ufficio	art. 16	Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge
39.	Delega per l'adozione di un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia di professione forense	art. 64	Entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della legge

Consigli per l'uso

Cosa cambia per avvocati e giudici dopo la sentenza della Consulta

Con la posizione assunta dalla Consulta è cambiato (quasi) tutto.

La mediazione, introdotta col Decreto 28/10, quale passaggio obbligato nella risoluzione delle controversie, nella parte in cui ha (aveva) introdotto l'obbligatorietà ha cessato di avere effetto all'indomani della bocciatura della Corte Costituzionale.

In realtà, non si è trattato di una cancellazione tout court delle previsioni di legge, perché per alcuni articoli è possibile tracciare un profilo delle disposizioni decadute e di quelle - seppur parzialmente - ancora vigenti.

NO INFORMATIVA

Già nell'articolo 4 al comma 3 troviamo come il legale debba ovviamente ritenersi esentato dall'informazione al cliente delle materie in cui il ricorso alla mediazione è obbligatorio per il prosieguo della vertenza, mentre, da parte del giudice, rimane valida la necessità di comunicare alle parti in causa la facoltà di chiedere il ricorso all'istituto della mediazione.

NO OBBLIGATORietà

Nell'articolo 5, invece, va messo in evidenza come, al comma 1, il carattere necessario della mediaconciliazione sia, di fatto, scomparso per le materie ivi elencate - condominio, successioni, comodati d'uso, diffamazione, contratti bancari o assicurativi etc. - ed il comma 2 va inteso, quindi, che il giudice possa sempre spingere per la mediazione tra le parti in controversie di natura commerciale o civile. Ne consegue che, al comma 4, le possibili materie escludenti siano, alla luce della sentenza della Consulta, da ritenersi come ostative alla discrezione del giudice per invitare all'apertura del tavolo. Al comma 5 del medesimo articolo in commento, infine, scompare la possibilità di mediazione obbligatoria per quanto concerne la clausola conciliativa in riferimento a contratti e statuti, che possono comunque includere, nella loro stesura, il passaggio obbligatorio alla conciliazione.

TEMPI LUNGHl

All'articolo 6 comma 2, si nota, ora, come il termine della conclusione per il procedimento conciliativo arrivi ad un massimo di quattro mesi, mentre, all'articolo 7, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, l'intervallo in cui è stata posta in essere la mediazione non vada più ritenuto valido per le tempistiche processuali.

NESSUN EFFETTO PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA CONCILIAZIONE

Effetti notevoli quelli che investono l'articolo 8 del Decreto 28/10, nella parte in cui la non avvenuta partecipazione al tavolo di concilio ora non presenta alcuna ricaduta ai fini del processo.

Quindi, all'atto pratico della mediazione, si scopre come, all'articolo 11, la parte delle possibili conseguenze pecuniarie, di cui il mediatore è chiamato a rendere conto, viene meno nel suo carattere di obbligatorietà nell'evenienza in cui l'assistito non abbia aderito alla proposta di scendere a patti. A questo proposito, all'articolo 13 si scopre come "saltino" le condanne alle spese di chi dice no alla proposta di mediazione. Infine, all'articolo 17, viene meno il ricorso alle indennità ridotte limitatamente alle mediazioni obbligatorie, così come l'esenzione dalle indennità per i cittadini non abbienti.

NOTE CONCLUSIVE

Ritengo che (finalmente) l'istituto della conciliazione, volontaria o delegata, possa riuscire nell'intento di risolvere le controversie, avvalendosi delle competenze degli organismi di mediazione, specialmente quelli, tra le centinaia sorti nell'immediatezza e proliferati via via con l'entrata in vigore della normativa, di emanazione ordinistica, per la particolare cura ed attenzione nella selezione di mediatori capaci, esperti e motivati.

Gli avvocati, che per cultura e tradizione hanno nel DNA la naturale composizione delle liti extra processum, non devono perdere l'occasione di dimostrare all'opinione pubblica che davvero sono capaci, da una pessima legge, di utilizzarne l'essenza per contribuire, come sempre è avvenuto, non solo alla miglior tutela dei propri clienti, ma soprattutto a supplire alla carenze legislative e politiche del sistema giustizia.

L'istituto della mediazione, ora, può rappresentare uno strumento deflattivo del contenzioso, a costi ragionevoli, con tempi ridotti rispetto al giudizio, con innegabili vantaggi per la comunità.

Occorre certamente onestà intellettuale nel comprendere la finalità dell'istituto ed altrettanta sensibilità nel rappresentare al nostro assistito non già i vantaggi, ma gli svantaggi nel non intraprendere il percorso volontario della conciliazione.

I primi a crederci debbono essere i professionisti legali.

Paolo Monari

Striscia la notizia... del Foro

L'8 novembre 2012 l'ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Bergamo passa all'UNEP una comunicazione in cui è fissato al difensore il termine del 7 dicembre 2012 per il deposito della nota di precisazione del credito. L'ufficio provvede alla notifica il 9 gennaio 2013!!!

L'8 gennaio il Consiglio dell'Ordine ha trasmesso a tutti gli iscritti l'avviso del C.I.S.I.A. (Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso) di Milano che pregava i "Signori Avvocati" (in maiuscolo) "di non depositare telematicamente atti fino al ripristino del servizio" perché "tutti i servizi SICID-SIECIC/PCT (Processo Civile Telematico) subiscono delle interruzioni o dei malfunzionamenti" "a causa di un guasto all'impianto di condizionamento della sala server" di Roma. Il servizio è rimasto sospeso due giorni.

Invece la chiusura di LOTTOMATICA per i giorni del 10 e 11 gennaio non è stata comunicata da nessuna fonte ufficiale. Solo il collega Giorgio Rossi ha segnalato la disfunzione ad alcuni colleghi. Per due giorni gli avvocati sono stati nell'impossibilità di acquistare marche da bollo, contributi unificati ecc..

Anche se si risolvessero i massimi problemi a tutti noti, la giustizia potrebbe funzionare con uno Stato così sgangherato?

In una cerimonia, che, come ha detto il presidente Siniscalchi, non ha uguali negli altri fori da lui conosciuti, il presidente Baldassarre ha commemorato i colleghi scomparsi negli ultimi due anni. Per vari motivi la consueta commemorazione annuale non era stata tenuta e il presidente ha dovuto affrontare un numero inusitato di figure professionali che hanno illustrato il foro bergamasco. Anche noi, che siamo più propensi alla critica anche pungente, dobbiamo riconoscere che il 'rito del ricordo' è stato di un equilibrio e di una sobrietà, che hanno suscitato un applauso spontaneo dei, ahimè, pochi presenti. Non possiamo esimerci dal rilevare che su un foro di duemila avvocati gli intervenuti, compresi i parenti dei commemorati, superavano di poco quelli dell'ultima assemblea dell'Ordine.

In un'intervista del 18 gennaio 2012 l'ottimo giudice dottor Palestra afferma, tra l'altro: "...d'altronde non c'è un solo settore in cui riusciamo ad essere più severi, per quanto concerne la pena effettiva, rispetto alle nazioni attorno a noi. Il nostro legislatore spara alto nelle pene edittali, ma il risultato finale è sempre più basso, e questa non è una bella cosa. Il legislatore dovrebbe prendere fino in fondo le proprie responsabilità e agire di conseguenza". Siamo perfettamente d'accordo, ma non prendiamocela sempre e solo con l'anonimo legislatore. Non pensa il dottor Palestra che anche chi applica le leggi "dovrebbe prendere fino in fondo le proprie responsabilità": graduare meglio le pene, non applicare sempre tutte le possibili attenuanti, moderare i benefici di cui godono i condannati in sede di esecuzione della pena? A ciascuno il suo compito.

Si nota ormai troppo spesso, per lasciarlo passare senza commento, il comportamento dei giovani colleghi. Ti incontrano sulle scale, in cui hanno aperto da poco il loro studio, e non ti salutano nemmeno. Ti incrociano per strada e fanno finta di non vederti. Li guardi e abbassano gli occhi sul telefonino. E' evidente che nessuno gli ha insegnato che quando si incrocia qualcuno sulle scale di un condominio, anche se non lo si conosce, è buona educazione salutare. E preferibilmente con un "buon giorno" o un "buona sera" e non con l'eccessivamente confidenziale "salve". Nessuno gli ha insegnato che i colleghi, specie se più anziani, si salutano in qualsiasi occasione, anche con il "ciao". E' vero che magari i più anziani non riconoscono l'interlocutore, ma ciò non lo esime dal saluto.

Il RicciO

tariffe...Dolci tariffe (in pillole)



Il parere del Consiglio di Stato sulle modificazioni del D.M. 140 (Parametri), concordate da CNF, OUA, ANF, AIGA, CC, UCPI ecc. con il Ministero della Giustizia è ampiamente critico e non si sa quanto influirà sulle decisioni ministeriali. Intanto, in considerazione del permanere delle vecchie tariffe almeno per le attività concluse prima del 23 agosto 2012, continuiamo a distribuire alcune pillole tariffarie.

Diritti d'udienza

Per il combinato disposto dei numeri 15 e 19 della tariffa la partecipazione all'udienza (19) non è cumulabile con l'esame dell'ordinanza relativa (15) in caso di rinvio consensuale; si ritiene che sia invece applicabile il n. 15 in caso di ordinanze riservate o di ammissione/non ammissione dei mezzi di prova o della CTU e, naturalmente, quando le ordinanze sono frutto di una discussione orale o scritta delle parti in causa (non è rilevante che l'ordinanza sia più o meno complessa).

Il diritto per le deduzioni non spetta se si richiama quanto già dedotto negli scritti difensivi e così anche per l'esame delle deduzioni di controparte, anche se vengono ripetute a verbale; aggiungo che il procuratore non può esporre il diritto per deduzioni dettate dal dominus, mentre può sempre esporre il diritto di esame delle deduzioni di controparte se non già dedotte precedentemente (così vale per la precisazione delle conclusioni: diritto che spetta sempre per l'esame e non spetta per le conclusioni dettate dal dominus).

Diritti di iscrizione

Tutte le operazioni per l'iscrizione della causa a ruolo sono previste dai tre diritti nn. 5, 6 e 7: non si può esporre il diritto di "acquisto marca", né quelli di accesso o di compilazione della nota di iscrizione, ma si possono esporre tutti e tre i diritti di versamento del C.U., di iscrizione a ruolo e di costituzione in causa.

Spese borsuali per la corrispondenza

Le spese borsuali sono stabilite periodicamente dal Consiglio dell'Ordine (a Bergamo lo si fa da sempre). Ecco alcuni esempi: per una lettera di una facciata è fissato un costo di € 4,80 (originale e copia) più le spese di spedizione, che danno € 6 (arrotondate); per il solo invio del primo foglio di un fax sono stabiliti € 3,50 ed € 2,00 per ogni foglio successivo, oltre il costo degli scatti telefonici (quindi se si considera la stesura come per una lettera, per ogni fax di un foglio si possono esporre € 7.50; per le e.mail, oltre il costo di scritturazione (€ 4), si prevedono € 2 a foglio per la ricezione ed € 1 a foglio per l'invio.

Carlo Dolci

Protocollo delle spese nelle separazioni e nei divorzi

L'AIAF - sezione di Bergamo - e l'APF - sezione Famiglia e Minori di Bergamo - dopo aver consultato il Presidente del Tribunale di Bergamo ed i Magistrati della Prima Sezione in merito alla richiesta di delucidazioni sulle voci di spese, da includersi nelle spese mediche, giunta da alcuni Colleghi, così si sono pronunciati:

Obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:

spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari;

spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale; d) farmaci particolari;

spese scolastiche (da documentare) che non richie-

dono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno; c) gite scolastiche senza pernottamento; d) trasporto pubblico; e) mensa;

spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d) corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede universitaria;

spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;

spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature; b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.

AIAF APF sezione Famiglia e Minori
Avv. Maria Cristina Ghilardi
Avv. Sabrina Ghezzi



Consit Mangili Sibella S.r.l. e Consit Serena S.r.l., Società specializzate negli accertamenti delle proprietà immobiliari ai fini della determinazione della consistenza patrimoniale dei soggetti, intendono far conoscere la loro attività agli studi legali.

Grazie alla professionalità ed esperienza del nostro organico, riconosciuta dai nostri clienti (notai, studi legali, Istituti di credito e curatori fallimentari), possiamo offrirvi i seguenti servizi:

- 1) Verifica situazione immobiliare/patrimoniale, comprensiva dei relativi gravami ipotecari (Visura Ipotecaria ad uso legale);
- 2) Deposito del titolo (ipoteca giudiziale / pignoramento immobiliare) c/o le Agenzie del Territorio di tutta Italia;
- 3) Predisposizione della documentazione necessaria per le procedure di esecuzione immobiliare (certificati ipotecari/catastali o relazione notarile).

Se avete bisogno di chiarimenti e/o ulteriori informazioni, non esitate a contattarci.

Consit Mangili Sibella S.r.l. - Spirano (BG) - Via G. Galilei 1/a - tel. 035 87 72 05 P.IVA 01504230168
Consit Serena S.r.l. - Brescia (BS) - Via Solferino 51 - tel. 030 24 00 928 P.IVA 02924520170

CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI (ART. 643 C.P.)

L'imputato va assolto perché il fatto non costituisce reato, nonostante risulti accertato, tramite l'audizione di uno psichiatra, il disagio mentale della presunta vittima (suggestionabile ed influenzabile con grande facilità, incapace di contare il denaro e di prendere un mezzo pubblico) e, di conseguenza, sia da ritenersi situazione sospetta che questi si sia intestato un'autovettura, atto giuridico tale da poter creare per la vittima effetti giuridici dannosi (responsabilità civile e responsabilità amministrativa per le sanzioni stradali), qualora l'istruttoria dibattimentale abbia provato che l'imputato, vicino di casa ed amico della persona offesa, aveva lui pagato l'autovettura e, oltre a questo, aveva sottoscritto una dichiarazione di manleva a favore della concessionaria nel momento in cui aveva ritirato l'autovettura per la quale era già stata iscritta nei registri del p.r.a. a favore della persona offesa.

L'imputato ha agito in tal senso esclusivamente al fine di poter avere in uso un'autovettura, visto che, dal punto di vista burocratico, non poteva intestarsela per la carenza dei documenti necessari: carta d'identità e permesso di soggiorno.

Quella dell'imputato è una condotta non determinata da frode e non sorretta dal dolo del delitto contestato. Ha pagato l'autovettura, ha sottoscritto la dichiarazione di manleva.

Non sussiste, quindi, nel soggetto agente la rappresentazione degli elementi costitutivi del delitto contestato, con particolare riferimento al patrimonio della persona offesa che è stato incrementato con l'acquisto del bene mobile registrato.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA. SENTENZA DEL 19.01.2011.

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA (ARTT. 110, 595/CC. 1 E 3 C.P. E 13 L. 47/1948).

Va emessa sentenza di assoluzione, perché gli imputati non punibili per esercizio del diritto di cronaca, ex art. 51 c.p., qualora si accerti che il danno subito dalla persona offesa non discenda da un'azione delittuosa. Se l'espressione "morta di fama" qualifica una persona alla spasmodica ricerca di notorietà, desiderosa di apparire, capace di tutto pur di guadagnarsi visibilità, è da escludersi che si tratti di un insulto vero e proprio, bensì di una connotazione negativa della persona cui viene attribuita. Sussiste la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca di cui all'art. 51 c.p., in quanto la persona offesa ha dato ampia dimostrazione di ambire a diventare famosa raccontando alla stampa tutto e di più di una questione assolutamente privata e che tale doveva restare almeno al suo insorgere (le fotografie pubblicate, coinvolgenti pesantemente altri soggetti e la loro privacy, il lasciare intendere possibilità di eventi gravi come una gravidanza – la ricerca di una sovraesposizione mediatica).

SUPER PARTES PENALE

a cura di Paolo Corallo

L'imputato ha, quindi, esercitato un diritto, quello di cronaca e di critica costituzionalmente garantito (art. 21 Cost.) e lo ha fatto senza esorbitare dai limiti della "continenza espositiva" e dalla "oggettiva verità" dei fatti attribuiti alla persona offesa.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. VALERIA DE RISI. SENTENZA DEL 1.07.2011.

RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE (ART. 337 C.P.)

Va pronunciata sentenza di assoluzione, ex art. 530 cpv. c.p.p., nei confronti dell'imputato per il delitto ascrittogli, previsto e punito dagli artt. 61 n. 11 bis e 337 c.p., perché il fatto non sussiste, qualora l'istruttoria dibattimentale abbia provato che la bicicletta non sia stata lanciata nei confronti dell'agente delle forze dell'ordine, ma sia stata abbandonata dall'imputato mentre si dava alla fuga. L'art. 337 c.p. considera la violenza e la minaccia solo sotto il profilo teleologico dell'impedire al pubblico ufficiale il compimento di un atto del suo ufficio. L'imputato, nel caso di specie, non ha posto in essere atti di violenza attiva ma solo un divincolarsi per fuggire. La fuga è da considerarsi una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell'atto del pubblico ufficiale; sussiste, quindi, il dubbio che non vi siano stati atti positivi di aggressione che integrino il delitto contestato.

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. VITO DI VITA. SENTENZA DEL 26.10.2011.

CALUNNIA (ART. 368 C.P.)

In tema di consumazione del delitto di calunnia, la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato, è irrilevante allorché il destinatario dell'accusa sia implicitamente, quanto agevolmente individuabile.

La falsa denuncia di furto di un libretto di assegni bancari costituisce l'espedito per bloccare la circolazione di un titolo emesso ed il denunciante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto al quale ha trasmesso l'assegno e che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per furto aggravato o per ricettazione e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione di cosa smarrita (cfr. cass. sez. VI 8.10.2002 n. 33556; cass. 19.11.2002 n. 38814).

TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO. SEZIONE PENALE DEL DIBATTIMENTO. RITO MONOCRATICO. GIUDICE, DOTT. MARIA LUISA MAZZOLA. SENTENZA DEL 27.10.2011.

Il 1° dicembre 2012, dalle ore 16,00 nella Sala Bernareggi presso il Collegio Vescovile Sant' Alessandro si è svolta, anche grazie all'aiuto della Associazione Provinciale Forense di Bergamo, la giornata di Poesia "Pomeriggio Poetico" organizzata dal Forum Letterario Avvocato Martino Vitali, alla quale ha preso parte tutto il Consiglio Direttivo e l'Avv. Lucio Piombi come presentatore e moderatore.

Sono stati, anzitutto, commemorati i Consiglieri scomparsi, Avv. M. Giannetta -Avv. F. Offredi ed Avv. G. Zanoletti.

È seguita la cerimonia di consegna delle pergamene ai Consiglieri Onorari, Maestro Mario Donizetti, Avv. Lucio Piombi, Sig.ra Anna Carissoni, Sig.ra Angela Manfredini e Dott. Angelo Brambati.

Il "Pomeriggio Poetico", con il brillante accompagnamento musicale al pianoforte dell'Avv. Paola Pagnoncelli, si è concluso con la lettura dei componimenti da parte dei rispettivi autori e dell'Avv. Andrea Brignoli.

Il Presidente del Forum, Avv. Michele Carlone e tutti i Consiglieri ringraziano quanti sono intervenuti ed invitano nuovamente tutti i Colleghi che fossero interessati a partecipare attivamente alle iniziative del Forum a mettersi in contatto con il Presidente (iz2fme@amsat.org - tel. 035 / 24.45.47).

Idee a rovescio

di Bracotone

- *La Cassazione ha finalmente risolto un problema che ci assilla da anni: il nome Andrea può essere dato anche a una donna. Grazie Cassazione. Vedo che ti impegni e risolvi anche i casi più difficili.*
- *Chi spara ai ladri è accusato spesso di omicidio volontario. Non sono d'accordo. Chi spara per difendere i suoi beni intende spaventare e far fuggire i ladri o al massimo ferirli.*
- *Si dirà che occorre essere miti, e io lo sono. Ricordo che anche Robespierre era un mite. Ma voleva 100.000 teste.*
- *Lode ai Giudici di Pace. Vedo che hanno imparato a far le cose bene e velocemente. Ho letto sentenze che vanno al sodo con poche parole e arrivano subito alla decisione. E' così che dovrebbero essere tutte le sentenze.*
- *I Tribunali invece non si adeguano alla velocità. Le opposizioni ai decreti ingiuntivi sono spesso defatigatorie, e la provvisoria esecuzione dovrebbe essere concessa. Invece i Giudici trovano i motivi per nicchiare e respingere.*
- *Un mio amico Giudice mi diceva: "lo trovo più contentezza nel respingere che nell'accogliere. Quando dico rigetta, vado quasi in sollucchero".*
- *In sede di appello è stato istituito il filtro preliminare in base al quale il Giudice può subito disincentivare il ricorso. In pratica, se il ricorso è ritenuto non fondato, il grado di appello è chiuso ed è possibile solo il ricorso per Cassazione. Siamo molto perplessi, poiché in tal modo, senza istruttoria e senza esami ponderati, si viene ad eliminare un grado di giudizio.*
- *Col mese di agosto sono entrate in vigore le nuove tariffe professionali, molto ridotte e senza minimi, in forza delle quali possono essere concordati tra le parti importi a forfait. E', secondo me, un duro colpo per noi perché le Società nostre clienti ci offriranno cifre irrisorie.*
- *Secondo me il caso Sallusti, il direttore de il Giornale condannato al carcere per diffamazione, poteva essere risolto in due righe, e cioè con la pena per diffamazione giornalisticamente ridotta dalla carcerazione ad una multa. Invece tutto è diventato e diventa difficile e da tempo si discute in Parlamento senza esito.*

STANCHEZZA

*Forse il cuore pesante
vuole ora riposare
Sento i battiti lenti
nelle tenebre ansiose
Luci si accendono repenti
più limpide la Tua mamma
più fioche Ava... i sogni
di morti svaniscono.
Signore sostieni le palpebre
epari al passero dalla
pioggia caduta il sole
renda spediti i passi
incerti per strade
inebrianti splendenti.*

Agosto 2012
(E. Panajia)

INFERMIERA

*Non solo, pietosa, accarezzi
il lenzuolo sull'emaciato viso
ma con la siringa in mano
pietosi sorrisi dispensi esortanti
luminosi.*

*E dal vetro alzato intravedo
gabbiani salire felici dal mare
e il volto tuo sereno che forse
mai più, bella, incontrerò
terreno.*

Settembre 2012
(E. Panajia)

LA DEA DEL FIUME (Canto cosmico)

*Richiama o dea i tuoi presidi
dalla fuga dei tuoi silenzi
nella meraviglia delle tue furie*

*il mio cuore è atterrito
è una candela che si spegne
e greve è la mia esistenza
per i miei passi vivaci*

*l'occidente parrebbe vivo
tra obiettivi individuali e collettivi
ma è in una realtà di sogno
che si sperde nel nulla*
Bergamo 1 settembre 2009
Mario Giannetta

Sei un avvocato?

Noi abbiamo il software per il tuo studio!

easylex™

Molto più di un Gestionale!



Controllo
di gestione

Gestione
delle telefonate

Gestione ottimizzata
delle udienze

Integrazione tra
agenda e documenti

Parcellazione
flessibile

Compatibile con Mac  e Windows 

Promozione EasyLex

iMac 21,5" e
iPad 32 GB Wi-Fi + 3G
EasyLex e iPad Edition installati
con relativa demo e supporto tecnico
**IN PROVA GRATUITA
PER 15 GIORNI***

Invia la tua richiesta a easylex@cegroup.it



* Per la prova gratuita dell'iMac e dell'iPad con EasyLex e iPad Edition installati, si richiede, a scopo cautelativo, importo pari al valore dell'iMac e dell'iPad messi a disposizione. L'importo verrà restituito in seguito a presa visione dell'integrità delle macchine. CE Group mette a disposizione l'iMac e l'iPad, a propria discrezione, in base alla disponibilità.

**Sede commerciale
Milano**
Via Marcantonio dal Re, 26
Tel: 02 39 23 101
easylex@cegroup.it

**Show-rooms
Milano**
Piazza Firenze, 4
Tel: 02 33 60 31 22
shopmilano@cegroup.it

Milano
Corso San Gottardo, 5
Tel: 02 92 87 11 24
shopgottardo@cegroup.it

Monza
Via Vittorio Emanuele II, 8
Tel: 039 32 84 47
shopmonza@cegroup.it

Varese
Piazza XX Settembre, 1/2
Tel: 0332 16 92 087
shopvarese@cegroup.it

Novara
Via Bianchini, 10
Tel: 0321 03 01 22
shopnovara@cegroup.it